

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-7-2023

CAPO II

Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Art. 353.

(Turbata liberta' degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico

ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.

(96) (125) ((233))

AGGIORNAMENTO (96)

La [L. 31 maggio 1965, n. 575](#) come modificata dalla [L. 13 settembre 1982, n. 646](#) ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

AGGIORNAMENTO (125)

La [L. 31 maggio 1965, n. 575](#) come modificata dal [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#) convertito con modificazioni dalla [L. 12 luglio 1991, n. 203](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

AGGIORNAMENTO (233)

Il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) ha disposto:

-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.